

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 271

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 22 maggio 2024

ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER GLI STUDI AMMINISTRATIVI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove, in collaborazione con l'Istituto Campana per l'istruzione permanente avente sede ad Osimo, l'istituzione di un Ente regionale per gli studi amministrativi, di seguito denominato Ente, al fine di favorire la formazione e l'innovazione quali strumenti per il miglioramento della qualità nella pubblica amministrazione regionale.

2. Possono aderire all'Ente, oltre alla Regione, le Università marchigiane ed il Comune di Osimo, nonché altri enti locali ed altri enti pubblici e privati secondo le modalità stabile dallo statuto.

3. L'Ente svolge la propria attività a supporto delle attività istituzionali dei soggetti aderenti.

Art. 2
(Sede)

1. L'Ente ha sede presso l'Istituto Campana per l'istruzione permanente.

Art. 3
(Funzioni e attività)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Ente svolge le seguenti funzioni e attività:

- a) promozione, ricerca, sviluppo e divulgazione delle innovazioni organizzative e gestionali finalizzate all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, alla semplificazione e tempestività dell'azione amministrativa;
- b) promozione di rapporti con strutture analoghe a livello nazionale e internazionale, per la diffusione delle buone pratiche;
- c) formazione continua dei dipendenti pubblici, compresa la dirigenza;
- d) formazione e aggiornamento dei componenti degli organi di indirizzo politico ed amministrativo;
- e) progettazione e realizzazione di attività di formazione e innovazione inserite nei programmi nazionali, comunitari e internazionali;
- f) promozione di attività editoriali e di pubblicazione periodica.

Art. 4

*(Costituzione dell'Ente regionale
per gli studi amministrativi)*

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale approva lo schema di convenzione e di statuto dell'Ente.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro i successivi centoventi giorni, convoca i rappresentanti dell'Istituto Campana e gli enti di cui all'articolo 1, al fine di concordare la convenzione e lo statuto, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi competenti organi.

3. L'adesione della Regione all'Ente è deliberata dalla Giunta regionale che verifica la corrispondenza della convenzione e dello statuto alle norme di questa legge.

Art. 5

(Convenzione e statuto)

1. La convenzione e lo statuto sono predisposti dalla Giunta regionale.

2. La convenzione stabilisce:

- a) le forme di consultazione degli enti partecipanti;
- b) i rapporti finanziari tra i soggetti aderenti e l'Ente;
- c) i rispettivi e reciproci obblighi dei soggetti aderenti in merito allo svolgimento delle attività istituzionali previste da parte dell'Ente.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Ente si impegna a recepire le indicazioni e gli accordi formulati nella convenzione.

4. Lo statuto contiene le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente e disciplina, in particolare:

- a) il funzionamento e le attribuzioni degli organi dell'Ente;
- b) la costituzione del Comitato scientifico dell'Ente.

5. Al Comitato scientifico compete la programmazione didattica e scientifica delle attività. Il Comitato scientifico adotta un regolamento interno per il suo funzionamento.

Art. 6

(Risorse finanziarie e patrimoniali)

1. L'Ente dispone delle seguenti entrate:

- a) contributi annuali degli enti partecipanti;

- b) entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 3;
- c) erogazioni di enti pubblici o privati.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per la costituzione dell'Ente di cui all'articolo 1 e l'avvio delle relative attività è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 60.000,00. Per il concorso della Regione alle spese di funzionamento è autorizzata, per gli anni 2025 e 2026, la spesa massima di euro 50.000,00 a carico della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.

2. La copertura delle spese autorizzate al comma 1 è garantita dalle risorse regionali già iscritte, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a carico della Missione 01, Programma 10, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.

3. Per gli anni successivi, all'onere a regime relativo al contributo annuale per spese di funzionamento, quantificato nell'importo massimo di euro 50.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.